SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 settembre 2002, n. **193.**

Misure urgenti in materia di servizi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di tariffe di pubblici servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, con particolare riferimento alla necessità che il Governo stabilisca criteri generali per la determinazione delle tariffe stesse, che integrino quelli già predeterminati ai sensi di legge, anche alla luce del processo di privatizzazione *in itinere* dei servizi pubblici;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di mantenere invariato il quadro di riferimento delle tariffe di pubblici servizi fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i predetti criteri generali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente, sono stabiliti criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1, e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0222

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2002.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture

in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma 7;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della Corte costituzionale;

Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;

e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale:

rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti;

h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2.

Strutture della Presidenza

1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:

a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:

1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

4) il dipartimento per gli affari regionali;

5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;

6) il dipartimento della funzione pubblica;

7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

8) il dipartimento per le pari opportunità;

9) il dipartimento per le riforme istituzionali;

10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;

12) il dipartimento per gli affari economici;

13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-città ed autonomie locali;

16) il dipartimento per la protezione civile;

17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;

b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi:

1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:

a) l'ufficio del segretario generale;

b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;

c) il dipartimento per le risorse strumentali;

d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;

e) l'ufficio bilancio e ragioneria;

f) l'ufficio per il controllo interno;

g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:

a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;

c) l'ufficio del consigliere diplomatico;

d) l'ufficio del consigliere militare.

4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.

5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.

6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione.

7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.

2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.

3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilità di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività

da svolgere, nonché, per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il presidente.

4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilità di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il segretario generale propone al presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.

Art. 4.

Organizzazione degli uffici

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.

2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più strutture, il segretario generale può istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorità politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilità.

Art. 5.

Poteri gestionali

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di più vice segretari generali, uno di essi è delegato dal segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno o più dirigenti di prima fascia o equiparati.

2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario generale. Il segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della presidenza del personale non dirigenziale provvede il segretario generale.

3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, ovvero del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.

4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, è stabilito in dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente di 10 e 14 unità, sarà reso indisponibile un pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.

Art. 6.

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla presidenza e i Sottosegretari presso la presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti uffici è disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con decreti del presidente, su proposta del Ministro o sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:

a) ufficio di gabinetto;

b) settore legislativo;

c) segreteria particolare;

d) ufficio stampa.

3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed è nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. Il Ministro può avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalità. L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza. Al settore è preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

6. All'ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del presidente.

7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del sottosegretario alla presidenza e dei Sottosegretari presso la presidenza con delega di funzioni da parte del presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalità analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il sottosegretario può attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.

8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.

Art. 7.

Conferenza dei capi delle strutture generali

1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE

Art. 8.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri, l'ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi.

3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.

Art. 9.

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.

Art. 10.

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'*iter* parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attività dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.

2. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

Art. 11.

Dipartimento per gli affari regionali

1. Il dipartimento per gli affari regionali è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonché della Conferenza Stato-città e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di undici servizi.

Art. 12.

Dipartimento per gli affari economici

1. Il dipartimento per gli affari economici è la struttura di supporto che opera in materia di:

a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale;

b) attività di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per l'emersione del lavoro non regolare.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di cinque servizi.

Art. 13.

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali

1. Il dipartimento è la struttura di supporto che cura in maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura delle attività preparatorie delle riunioni sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni

interessate. Il dipartimento opera altresì in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2. Nell'ambito del dipartimento operano il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'Osservatorio per la piccola e media impresa.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di sei servizi.

Art. 14.

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.

Art. 15.

Ufficio del consigliere militare

1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli affari di interesse della presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.

2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio è preposto il capo dell'ufficio.

Art. 16.

Ufficio stampa e del portavoce del Presidente

1. L'ufficio stampa e del portavoce del presidente cura l'informazione inerente all'attività del presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del presidente in data 10 novembre 1993.

Art. 17.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del presidente ed assiste il sottosegretario alla presidenza e il segretario generale in materia di attività normativa. Il dipartimento assicura altresì alla presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:

a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;

b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;

c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera *a)*, la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;

d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;

h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;

i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;

l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;

m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;

n) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;

o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;

p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;

q) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal presidente, dal sottosegretario alla presidenza o dal segretario generale.

2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:

a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;

b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 18.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal presidente.

2. Il dipartimento fornisce supporto all'attività della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi.

Art. 19.

Dipartimento per le pari opportunità

1. Il dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi. Presso il dipartimento opera la segreteria della commissione per le pari opportunità.

Art. 20.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto del presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il dipartimento, in particolare svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale. Esso cura altresì gli affari relativi all'editoria e alla stampa.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

Art. 21.

Dipartimento della funzione pubblica

1. Il dipartimento della funzione pubblica è struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei dirigenti sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato; cura della banca dati

informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento esercita altresì compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.

2. Il dipartimento si articola in non più di sei uffici e non più di ventisei servizi. Presso il dipartimento opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.

3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica, opera, altresì, l'ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure con il compito di coadiuvare il Ministro nell'espletamento di tale attività. L'ufficio si articola in un ulteriore servizio.

4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.

5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di dieci unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 22.

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è struttura di supporto ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione «governo elettronico»; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonché il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attività del comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nonché l'attuazione delle relative decisioni; le attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 7, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attività del Centro tecnico e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.

3. Il dipartimento cura altresì il supporto al funzionamento e all'attività dei comitati dei Ministri per la società dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.

4. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di dodici servizi.

Art. 23.

Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Il dipartimento per le riforme istituzionali assicura al presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.

2. Il dipartimento si articola in non più di un ufficio e non più di tre servizi.

Art. 24.

Ufficio del Segretario generale

1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attività di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonché per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della presidenza. L'ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge funzioni di verifica e monitoraggio

dell'attuazione del programma di Governo, in base alle direttive del Ministro a ciò delegato, ove nominato, in particolare l'ufficio:

a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento;

b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i diversi livelli di governo;

c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalità degli uffici della presidenza;

d) assicura il supporto al segretario generale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5;

e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre strutture della presidenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto all'attività del presidente nei rapporti con le autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in questione;

f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;

g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di cui al comma 5;

i) coordina le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del settore delle fotocopie;

l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della presidenza.

2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del segretario generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.

3. È un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale per le attività di cui al comma 1, lettera *g)*.

4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il Capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture della presidenza, nonché nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo delle attività di organismi e commissioni facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresì gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.

5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti più amministrazioni. La conferenza può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.

6. L'ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 25.

Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione

1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della presidenza; alle attività di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la presidenza.

Il dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali.

2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la presidenza.

3. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di dodici servizi.

Art. 26.

Dipartimento per le risorse strumentali

1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica nonché all'ottimale gestione degli immobili in uso alla presidenza. Il dipartimento provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini del-

l'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza.

Il dipartimento cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del servizio di trasporto. Coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il dipartimento predispone, altresì, progetti pilota di outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione di società miste per la gestione dei servizi generali di supporto.

2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della presidenza. Il dipartimento provvede altresì al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito di tutte le attività di competenza, il dipartimento cura la gestione delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione delle spese e i pagamenti in contanti tramite cassiere.

3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento è collocato il servizio prevenzione e protezione che supporta il responsabile, a livello centrale, della prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

4. Il dipartimento si articola in tre uffici:

a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;

b) ufficio per le infrastrutture;

c) ufficio per l'informatica e la telematica.

5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del segretario generale, del capo del dipartimento o del coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e il dipartimento.

6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato generale, il coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica è il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nonché della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della presidenza.

7. Il dipartimento si articola in non più di 12 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 27.

Ufficio bilancio e ragioneria

1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.

2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità e di spesa della presidenza. Provvede, altresì, alla registrazione dei relativi impegni nonché alla validazione dei titoli di spesa.

3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.

4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario generale eventuali osservazioni. Cura, altresì, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della presidenza, nonché i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.

5. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

Art. 28.

Dipartimento del cerimoniale di Stato

1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste il presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, assicurando il coordinamento delle attività di cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle visite all'estero del presidente; cura l'istruttoria relativa alle onorificenze e all'araldica.

2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale e l'ufficio onorificenze e araldica.

3. Il dipartimento si articola in non più di quattro servizi.

Art. 29.

Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del presidente della conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'ufficio in particolare provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;

d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere incaricato, con decreto del presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attività istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'ufficio si articola in non più di sei servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di cinque.

Art. 30.

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della conferenza unificata.

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 31.

Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali. L'ufficio si articola in non più di un servizio.

Art. 32.

Ufficio per il controllo interno

1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita l'attività di valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico-amministrativo della presidenza e ne riferisce al segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione dei dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in conformità dei criteri adottati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2002. Cura il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attività di controllo di gestione. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale.

3. Alla direzione dell'ufficio è preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal presidente del Consiglio con proprio decreto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio, che è il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8.

4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla responsabilità di Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari di Stato, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri e delle metodologie in uso nella presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. L'ufficio si articola in non più di tre servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, per lo sviluppo di interventi di ottimizzazione dei processi gestionali, per l'aggiornamento delle metodologie, per la realizzazione di progetti di sperimentazione.

Art. 33.

Comitato tecnico-scientifico per la valutazione e il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

1. Il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello dirigenziale generale per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Tale ufficio svolge altresì compiti di supporto in ordine alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo strategico, alla valutazione della funzionalità dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni. Nel-

l'ambito dell'ufficio operano l'osservatorio dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7, nonché la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.

2. L'ufficio si articola in non più di tre servizi.

Art. 34.

Dipartimento per la protezione civile

1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile nonché del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il dipartimento si articola in non più di otto uffici e non più di quarantatre servizi. Presso il dipartimento è nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio e di un consigliere giuridico che operano alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.

Art. 35.

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

2. L'ufficio si articola così come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.

Art. 36.

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera la struttura di missione denominata «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga», di cui ai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e in particolare del presidente, il quale lo presiede. La struttura, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha il compito di effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo; di predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano triennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi; di acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti gli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza; di predisporre proposte di revisione della vigente legislazione in materia da sottoporre al comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; di verificare il rispetto, da parte dei Ministeri interessati e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano nonché da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi.

2. Alla struttura di missione, che è posta funzionalmente a supporto del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, può essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge.

3. La struttura di missione si avvale di quattro unità di personale con qualifica dirigenziale con funzioni di consulenza, collaborazione e studio, nonché di esperti nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.

CAPO III

Art. 37.

Disposizioni finali

1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.

2. Sono abrogati il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli altri decreti del presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo concernenti le strutture generali di cui al presente decreto. L'attuale organizzazione delle stesse strutture generali resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 72

02A10989

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 aprile 2002.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 197, lettera *c)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2 per cento del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata;

Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2001, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di L. 3.268.423.760, pari a € 1.688.000,00 — registrato al conto impegni n. 58, decreto n. 0011792, clausola n. 001 — per l'emanazione del «bando di concorso» per l'esercizio finanziario 2002 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2002, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2000 in relazione all'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002, espresso in data 14 febbraio 2002;

Considerato che occorre apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalità e alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 197, lettera *c)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, individuati con il decreto 28 ottobre 1994 sopracitato, al fine di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2002, i contributi di cui all'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nelle seguenti tematiche:

a) individuazione buone prassi;

b) aspetti gestionali, organizzativi o giuridico istituzionali;

c) aspetti sanitari della salute dei lavoratori secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità «la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattie o infermità»;

d) aspetti tecnico impiantistici;

e) analisi dei costi/benefici delle azioni di prevenzione;

con particolare riferimento a una o più delle seguenti aree:

1) agenti chimici;

2) partecipazione dei lavoratori e qualità delle relazioni nei processi produttivi;

3) rischi psichici;

4) tecniche e metodologie di promozione della cultura della salute nei luoghi di lavoro;

5) sistema di gestione della sicurezza;

6) organizzazione del lavoro e nuove modalità di prestazioni lavorative.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80 per cento del costo dello studio o ricerca proposta.

Art. 2.

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di € 1.688.000,00.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita — a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Flavia n. 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato *A*) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.minwelfare.it, dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della società, ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della società, ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) indicazione della tematica e dell'area oggetto dello studio o ricerca proposta;

f) costo totale preventivato e contributo richiesto;

g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla società, ente o persona richiedente;

h) numero del conto di Tesoreria unica, presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli enti possessori).

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o società richiedente.

5. Dovrà inoltre essere allegata, in quattro copie, la seguente documentazione:

a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

c) il *curriculum* di eventuali collaboratori o consulenti;

d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;

e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della società o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

f) l'indicazione delle precedenti esperienze della società o ente proponente nel settore oggetto della ricerca;

g) un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:

a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

b) dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;

c) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione — mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta — delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30 per cento; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

d) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5 per cento del contributo richiesto.

7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;

d) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 4.

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 28 agosto 2000.

2. Il Comitato valuterà preventivamente ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; ai fini dell'assegnazione del punteggio si terrà conto, in via prioritaria, della circostanza che il progetto di studio o ricerca riguardi nuove tecnologie e/o nuovi materiali e/o nuovi aspetti organizzativi;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5;

Art. 5.

1. La votazione complessiva sarà determinata, accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma 2, dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione;

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo www.minwelfare.it;

3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

Art. 6.

1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:

la prima quota, pari al 40 per cento, sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;

la seconda quota, pari al 60 per cento, sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità, da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero, della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10 per cento a titolo IRPEF se corrisposte a persone fisiche e del 4 per cento a titolo IRPEG se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2 per cento del contributo medesimo per ogni decade di ritardo;

2. I risultati dovranno essere consegnati in quattro copie, unitamente ad una relazione di sintesi; dovranno inoltre essere presentate quattro copie della relazione conclusiva su cd-rom realizzato sulla base dello standard HTML.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

Art. 8.

1. L'onere di € 1.688.000,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 1277 (U.P.B. 2 1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2001, già impegnati con decreto direttoriale 21 dicembre 2001 al conto impegni n. 58, decreto n. 0011792, clausola n. 001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 345

ALLEGATO

Riservato all'Ufficio

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ - Via Flavia, 6
00187

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.M. 5 aprile 2002

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Sede Operativa	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca (massimo 250 caratteri)	

Responsabile scientifico:		Durata prevista mesi:	

Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta	
Individuazione buone prassi;	
Aspetti gestionali, organizzativi o giuridico istituzionali;	
Aspetti sanitari della salute dei lavoratori secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;	
Aspetti tecnico impiantistici;	
Analisi dei costi/benefici delle azioni di prevenzione.	

Indicare l'area di riferimento	
Agenti chimici;	
Partecipazione dei lavoratori e qualità delle relazioni nei processi produttivi;	
Rischi psichici;	
Tecniche e metodologie di promozione della cultura della salute nei luoghi di lavoro;	
Sistema di gestione della sicurezza;	
Organizzazione del lavoro e nuove modalità di prestazioni lavorative.	

Parole chiave per l'identificazione del progetto:	

Costo totale		**Contributo richiesto**	

Conto corrente bancario:	**Istituto di Credito**	**Numero c/c**	**Coordinate bancarie**

Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello stato:	

Firma del Rappresentante legale dell'Ente o Società proponente

02A11086

DECRETO 1° agosto 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Bari, Biella, Bologna, Catania, Firenze, Foggia, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Lamezia, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Trapani, Vasto, Vicenza e Viterbo. (Decreto n. 31366).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 8 gennaio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Sielte S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 1184 unità;

Visto il successivo verbale siglato in data 13 marzo 2002, che recepisce ed integra il sopracitato verbale dell'8 gennaio 2002, con il quale si è precisato che il ricorso alla CIGS interesserà 865 lavoratori ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 e 319 lavoratori ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto interministeriale;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sielte S.p.a., codice ISTAT n. 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2 , comma 1, punto *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 865 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sielte S.p.a., sede legale in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di:

Torino, per un numero massimo di quarantotto unità lavorative;

Biella, per un numero massimo di ventiquattro unità lavorative;

Milano, per un numero massimo di sedici unità lavorative;

Vicenza, per un numero massimo di ventiquattro unità lavorative;

Padova, per un numero massimo di nove unità lavorative;

Bologna, per un numero massimo di venti unità lavorative;

Firenze, per un numero massimo di quattordici unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di centodue unità lavorative;

Viterbo, per un numero massimo di ventiquattro unità lavorative;

Pescara, per un numero massimo di sessantanove unità lavorative;

Vasto (Chieti), per un numero massimo di due unità lavorative;

L'Aquila-Sulmona-Avezzano (L'Aquila), per un numero massimo di ventotto unità lavorative;

Napoli, per un numero massimo di centocinquantaquattro unità lavorative;

Salerno, per un numero massimo di cinquantasette unità lavorative;

Bari, per un numero massimo di novantanove unità lavorative;

Foggia, per un numero massimo di ventisei unità lavorative;

Lamezia, per un numero massimo di diciannove unità lavorative;

Catania, per un numero massimo di trentaquattro unità lavorative;

Palermo, per un numero massimo di trenta unità lavorative;

Messina, per un numero massimo di trentaquattro unità lavorative;

Trapani, per un numero massimo di ventuno unità lavorative;

Agrigento, per un numero massimo di undici unità lavorative.

Codice ISTAT: n. 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 7038539243), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11043

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Intelit, unità di Bari, Catania, Mestre, Napoli, Palermo e Roma. (Decreto n. 31367).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78 predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale, siglato in data 21 gennaio 2002 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Intelit S.r.l., e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Intelit S.r.l., codice ISTAT n. 32.02.2, intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° febbraio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)* del

decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ottanta lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Intelit S.r.l., sede legale in Catania, unità di:

Bari, per un numero massimo di cinque unità lavorative;

Catania, per un numero massimo di diciotto unità lavorative;

Mestre (Venezia), per un numero massimo di undici unità lavorative;

Napoli, per un numero massimo di ventuno unità lavorative;

Palermo, per un numero massimo di diciotto unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di sette unità lavorative.

Codice ISTAT: n. 32022 (matricola I.N.P.S. n. 2105052041), per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11044

DECRETO 22 agosto 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuata alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del giorno 15 maggio 2002;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «La Falcinella a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 6 novembre 1984, iscritta al n. 2747 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1719;

2) società cooperativa «Agrilama a r.l.», con sede in Marsiconuovo, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 7 febbraio 1989, iscritta al n. 4429 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2228;

3) società cooperativa «Nuova Città a r.l.», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Castone in data 3 marzo 1990, iscritta al n. 1746 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2301;

4) società cooperativa «Edil Miraldo a r.l.», con sede in Castelsaraceno, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 26 agosto 1991, iscritta al n. 1510 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2521;

5) società cooperativa «Mimosa soc. coop.va a r.l.», con sede in Sant'Angelo le Fratte, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 22 marzo 1995, iscritta al n. 6028 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2679.

Potenza, 22 agosto 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A11042

DECRETO 23 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cost S.c. a r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 25 febbraio 2002, eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco nei confronti della società cooperativa: «Cost S.c. a r.l.», corso Garibaldi n. 60 - Sanremo, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Cost s.c. a r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Donetti Gianni, in data 5 febbraio 1999, repertorio n. 21153, registro imprese n. 4552/99, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 23 agosto 2002

Il direttore: CASERTA

02A11041

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2002.

Riconoscimento dell'organismo Rina S.p.a., in Genova, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità ferroviaria AV e ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio europeo del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168, del 21 luglio 2001, di attuazione della direttiva 96/48/CE;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'ordine di servizio n. 16/01 del 21 dicembre 2001 del direttore generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con il quale è stato costituito, nelle more del completamento della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, del 23 ottobre 2001, acquisita in data 6 novembre 2001 con prot. 3140/Cl 96/48, agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con la quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità ferroviaria nonché la procedura di verifica CE, con riferimento ai sottosistemi del:

Controllo - comando e segnalamento;

energia;

infrastrutture;

manutenzione;

materiale rotabile.

Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo «Rina S.p.a.», in Genova, ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Vista la documentazione integrativa acquisita in data 5 marzo 2002 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Ravvisato che nella documentazione prodotta il Rina S.p.a. ha evidenziato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti nel settore ferroviario e che il livello di competenza specifica garantita da tali specialisti è da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Rina S.p.a.», in Genova, soddisfa quanto richiesto dal decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Tenuto conto che nel corso della visite ispettive previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 299/2001 effettuate presso la sede della società nonché presso i laboratori, sia quelli di proprietà che quelli convenzionati, è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo n. 299/2001 di attuazione della Direttiva 96/48/CE;

Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte da parte del «Gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001» acquisita agli atti della Direzione generale sistemi di trasporti ad impianti fissi con nota prot. 006242 del 19 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, è riconosciuto idoneo - in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

1) controllo, comando e segnalamento;

2) energia;

3) infrastrutture;

4) manutenzione;

5) materiale rotabile.

Art. 2.

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi compreso le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarità da parte di Rina S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero del venire meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non ottempera, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A11073

DECRETO 12 agosto 2002.

Recepimento della direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali. ***(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).***

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE del Consiglio relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli;

Vista la direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 48 del 17 febbraio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, è modificato come segue:

a) al punto 7.10 dell'allegato II è aggiunto il quarto trattino che recita: «ove possibile, controllare che la velocità alla quale è regolato il limitatore di velocità sia conforme ai limiti previsti agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE e che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati nei medesimi articoli di superare i valori ivi previsti».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 9 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A11074

DECRETO 12 agosto 2002.

Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili. ***(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).***

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;

Vista la direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 149 del 7 giugno 2002;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è così modificato:

a) nell'allegato IV, parte I, modulo *D*, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole «dell'attestato di esame "CE del tipo"» sono sostituite dalle parole «dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato di esame "CE del progetto"».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A11075

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova isciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto in data 22 agosto 2002 del presidente della giunta regionale della regione Piemonte, con il quale, data l'indifferibilità e l'urgenza, viene chiesta l'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nelle aree colpite dalle:

grandinate dal 18 luglio 2002 al 10 agosto 2002 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino;

piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 nelle province di Alessandria, Asti;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Piemonte per l'immediata attuazione degli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole danneggiate;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Alluvioni Cambiò, Altavilla

Monferrato, Alzano Scrivia, Bassignana, Borgo San Martino, Camagna Monferrato, Capriata D'Orba, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Conzano, Cuccaro Monferrato, Gamalero, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu, Mirabello Monferrato, Molino De' Torti, Montemarzino, Occimiano, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, Ticineto, Vignale Monferrato;

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Borgo San Martino, Castelnuovo Scrivia, Conzano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino De' Torti, Occimiano, Sale;

piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Camagna Monferrato, Capriata D'Orba, Lu, Mirabello Monferrato.

Asti:

grandinate del 18 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Asti, Buttigliera d'Asti, Castello di Annone, Roatto, Rocchetta Tanaro, San Paolo Solbrito, Villanova d'Asti;

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Asti, Bruno, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Capriglio, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Cinaglio, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Fontanile, Frinco, Moasca, Mombaruzzo, Monale, Montafia, Montemagno, Nizza Monferrato, Portacomaro, Refrancore, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Settime, Viale, Viarigi, Villa San Secondo;

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Asti, Canelli, Capriglio, Castagnole delle Lanze, Cinaglio, Cortazzone, Settime;

piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Asti, Bruno, Calamandrana, Castagnole Monferrato, Fontanile, Loazzolo, Mombaruzzo, Mongardino, Montemagno, Nizza Monferrato, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Settime, Vesime;

Cuneo:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 10 agosto 2002, del 21 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole Alba, Cervasca, Cervere, Corneliano d'Alba, Envie, Fossano, Gorzegno, Govone, Guarene, Levice, Magliano Alfieri, Marene, Neive, Niella Belbo, Pagno, Racconigi, Revello, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Tarantasca, Trinità, Vezza d'Alba;

grandinate dal 4 agosto 2002 al 10 agosto 2002, del 21 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Barge, Bene Vagienna, Fossano, Neive, Salmour, Trinità.

Torino:

grandinate del 21 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Bibiana, Bosconero, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Carignano, Cavour, Feletto, La Loggia, Lombardore, Lusernetta, Maglione, Prarostino, San Secondo di Pinerolo, Vigone;

grandinate dal 5 agosto 2002 al 10 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Carmagnola, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Pancalieri, Pralormo, Santena, Villafranca Piemonte;

grandinate dal 5 agosto 2002 al 10 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Carmagnola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 settembre 2002

Dollaro USA	0,9910
Yen giapponese	116,23
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,63630
Corona svedese	9,2835
Franco svizzero	1,4698
Corona islandese	87,36
Corona norvegese	7,4375
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57336
Corona ceca	30,356
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5930
Lira maltese	0,4141
Zloty polacco	4,0893
Leu romeno	32793
Tallero sloveno	227,7253
Corona slovacca	43,235
Lira turca	1608000
Dollaro australiano	1,8016
Dollaro canadese	1,5390
Dollaro di Hong Kong	7,7297
Dollaro neozelandese	2,1055
Dollaro di Singapore	1,7316
Won sudcoreano	1184,74
Rand sudafricano	10,5955

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11146

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Seatrade - Mediterranean Cruise and Ferry Convention», in Genova.

Con decreto ministeriale del 21 agosto 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Seatrade - Mediterranean Cruise and Ferry Convention», che avrà luogo a Genova dall'11 settembre 2002 al 13 settembre 2002.

02A10993

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651207/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0 4 *

€ 0,77